

Assicurazione R.C. delle funzioni di amministrazione direzione e controllo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“D&O – Protezione Amministratori ”

Ultima edizione: Marzo 2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2018, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 137%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo Garanzia Base	<p>L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dalla Contraente e opera in relazione alle Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'Assicurazione, così come precisato nell'articolo "Validità temporale dell'Assicurazione - Regime Claims made".</p> <p>Ai sensi della presente Assicurazione AXA si obbliga a tenere indenni:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, per le Perdite;• la Società, se e nella misura in cui questa sia obbligata a tenere indenni gli Assicurati, quali civilmente responsabili, per le Perdite. <p><i>"Validità temporale dell'Assicurazione - Regime Claims made"</i> - L'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione ("Claims made"), in relazione ad un Atto illecito posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della stessa (retroattività illimitata).</p> <p>Tutte le Richieste di risarcimento che traggano origine da un Atto illecito che abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini della validità temporale dell'Assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo Atto illecito.</p>
Garanzia Base Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro	<p>AXA si impegna a tenere indenni gli Assicurati per Perdite conseguenti a Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro.</p> <p>La presente estensione di garanzia opera con il sottolimito indicato nel frontespizio di polizza che deve intendersi per sinistro e per periodo di assicurazione.</p> <p>AXA si obbliga inoltre a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Consulenza Legale Preliminare se nel corso del periodo assicurativo si verifica una circostanza che ad opinione di un Assicurato potrebbe successivamente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento relativa a rapporti di lavoro coperto dalla presente garanzia e l'Assicurato trasmetterà comunicazione scritta ad AXA relativamente a tale circostanza. AXA si riserva la facoltà di approvare le Spese di Consulenza Legale Preliminare.</p>



Che cosa è assicurato?

<p>Garanzia Base Spese di ripristino della reputazione</p>	<p>AXA si impegna a tenere indenni gli Assicurati, per ciascuna Richiesta di risarcimento e complessivamente per l'intero periodo di durata dell'Assicurazione a prescindere dal numero di Richieste di risarcimento delle spese, dei costi e degli onorari ragionevoli e necessari sostenuti da un Assicurato in nome proprio, con il previo consenso scritto di AXA, per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria ad opera di esperti di pubbliche relazioni al fine di attenuare i danni oggettivamente cagionati alla reputazione dell'Assicurato e dovuti ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza che sia stata resa pubblica con qualunque mezzo.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo di 200.000 euro per sinistro e periodo di assicurazione.</p>																
<p>Garanzia Base Spese legali in caso di inquinamento</p>	<p>A parziale deroga delle esclusioni previste in polizza, a fronte di una Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Società per la responsabilità di inquinamento accidentale o comunque involontario dell'aria, dell'acqua o del suolo e/o di danno ambientale in genere, AXA si impegna a tenere indenne gli Assicurati delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione ad una vertenza giudiziaria promossa nei confronti della Società e nella quale siano chiamati a partecipare a seguito di addebiti a loro rivolti per eventi, circostanze o condotte riconducibili alla predetta responsabilità della Società per la quale viene instaurata la vertenza giudiziaria.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un ¼ del Massimale di Polizza per sinistro e periodo di assicurazione.</p>																
<p>Garanzia Base Difesa Penale</p>	<p>Qualora gli Assicurati, in relazione alle Richieste di risarcimento promosse nei loro confronti e rientranti nell'ambito delle garanzie prestate in Polizza, risultino coinvolti in procedimenti penali per reati colposi, AXA, fino a quando ne abbia interesse, si riserva di esercitare la facoltà di gestire direttamente la difesa in sede penale, ovvero si impegna a tenere a proprio carico le spese legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in tale sede, entro il limite pari ad un ¼ del Massimale di Polizza per sinistro e periodo di assicurazione.</p> <p>Qualora, invece, sempre nell'ambito delle garanzie prestate gli Assicurati siano imputati per reati dolosi, AXA si obbliga a rimborsare gli Assicurati le spese di difesa penale, sempre nei limiti di un importo pari a pari ad un ¼ del Massimale di Polizza per sinistro e periodo di assicurazione, nelle sole ipotesi in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> il procedimento penale si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato; l'elemento soggettivo costitutivo del reato contestato sia stato derubricato nella fattispecie colposa; sia intervenuta un'ordinanza di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; <p>con espressa esclusione dei casi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato determinata da qualsiasi causa.</p>																
<p>Garanzia Base Costi di emergenza</p>	<p>A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo "Gestione delle controversie - Spese legali" di Polizza, qualora per casi indipendenti dalla sua volontà l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di trasmettere ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla Richiesta di Risarcimento, AXA presterà comunque l'indennizzo delle spese strettamente necessarie alla difesa di una Richiesta di Risarcimento sino al 10% del Massimale di polizza col massimo di 30.000 euro per sinistro e periodo di assicurazione.</p>																
<p>Garanzia Opzionale Garanzia Postuma</p>	<p>Qualora al termine del periodo di durata dell'Assicurazione la stessa non venga rinnovata e la Contraente non sottoscriva analogo copertura con altre compagnie di assicurazione, la Contraente avrà diritto, a fronte di richiesta scritta da presentare ad AXA entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di durata della Polizza e contestuale versamento di un Premio aggiuntivo pari ad una percentuale del Premio annuo pagato per la validità dell'Assicurazione, ad un periodo di osservazione successivo al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, come di seguito specificato:</p> <table border="1" data-bbox="555 1509 1334 1769"> <thead> <tr> <th colspan="2">Garanzia Postuma</th> </tr> <tr> <th>Durata garanzia Postuma</th> <th>Premio minimo aggiuntivo imponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 mesi</td> <td>25 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> <tr> <td>24 mesi</td> <td>50 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> <tr> <td>36 mesi</td> <td>75 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> <tr> <td>48 mesi</td> <td>100 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> <tr> <td>60 mesi</td> <td>125 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> <tr> <td>72 mesi</td> <td>140 % del premio annuo di Polizza</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le Richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'Assicurato nel corso del suddetto periodo di osservazione saranno considerate incluse nell'ambito delle garanzie di Polizza, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano relative ad un Atto illecito posto in essere durante il periodo di validità temporale dell'Assicurazione.</p> <p>Resta inteso che il Massimale applicabile al periodo di osservazione deve intendersi come parte e non in aggiunta al Massimale convenuto per l'ultimo periodo di durata dell'Assicurazione e relativo a tutte le Richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di validità temporale dell'Assicurazione.</p> <p>In ogni caso la presente estensione non troverà applicazione laddove le garanzie di Polizza abbiano cessato di produrre effetto ai sensi degli articoli "Operazioni" e "Aggravamento del rischio".</p>	Garanzia Postuma		Durata garanzia Postuma	Premio minimo aggiuntivo imponibile	12 mesi	25 % del premio annuo di Polizza	24 mesi	50 % del premio annuo di Polizza	36 mesi	75 % del premio annuo di Polizza	48 mesi	100 % del premio annuo di Polizza	60 mesi	125 % del premio annuo di Polizza	72 mesi	140 % del premio annuo di Polizza
Garanzia Postuma																	
Durata garanzia Postuma	Premio minimo aggiuntivo imponibile																
12 mesi	25 % del premio annuo di Polizza																
24 mesi	50 % del premio annuo di Polizza																
36 mesi	75 % del premio annuo di Polizza																
48 mesi	100 % del premio annuo di Polizza																
60 mesi	125 % del premio annuo di Polizza																
72 mesi	140 % del premio annuo di Polizza																



Che cosa è assicurato?

<p>Sezione B - TUTELA LEGALE Garanzia base Tutela Legale Light</p>	<p>La Sezione B - TUTELA LEGALE prevede una Garanzia Base denominata Tutela Legale Light che prevede la copertura delle Spese per indagini e procedimenti a carico della Società.</p> <p>Qualora gli Assicurati, risultino coinvolti in un'indagine o altro procedimento civile o amministrativo promosso nei confronti della Società, da un'Autorità legalmente autorizzata a condurlo, al fine di esaminare circostanze attinenti all'attività svolta dalla Società stessa, nel caso in cui:</p> <p>a) la partecipazione degli Assicurati sia richiesta ai sensi di legge, e</p> <p>b) la comunicazione con cui è richiesta la partecipazione degli Assicurati sia ricevuta per la prima volta dagli Assicurati stessi durante il periodo di durata dell'Assicurazione.</p> <p>AXA Assistance si impegna a tenere indenne gli Assicurati delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione a tale partecipazione. La presente estensione di garanzia è prestata sino al massimale per sinistro previsto in polizza.</p> <p>La presente copertura non sarà operante nel caso in cui l'indagine o il procedimento sia avviato o condotto negli Stati Uniti d'America o Canada.</p>
<p>TUTELA LEGALE Garanzia Opzionale Tutela Legale Full</p>	<p>La Sezione B - TUTELA LEGALE prevede una Garanzia Opzionale a pagamento denominata Tutela Legale Full che prevede la copertura delle Spese legali per i "Casi assicurati" di seguito indicati.</p> <p>Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni di seguito indicate e nel limite del massimale per sinistro indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei "Casi assicurati" successivamente indicati.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio; • le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di quanto riportato nella tabella riepilogativa "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo". Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza; • le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance; • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; • le spese per il contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00; • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014); • le spese derivanti da procedimenti arbitrali. <p>Casi assicurati - Vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa; 2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; 3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato; 4. difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di R.C. non esiste la presente garanzia non opera. 5. chiamata in causa della Compagnia di assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a tutela del patrimonio personale (D&O) dei soggetti assicurati; 6. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l'opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 1.000 - per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modifiche; • D.Lgs. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare e successive modifiche; • D.Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente e successive modifiche; • D.Lgs. 101/2018 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; • D.Lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società e successive modifiche; • D.Lgs n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.



Che cosa è assicurato?

Sezione B - TUTELA LEGALE Garanzia Opzionale Tutela Legale Full (segue)

Sezione Circolazione Stradale

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli Assicurati per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso.

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- e) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale.

Estensione Responsabilità Amministrativa

- f) Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa contabile e per danno erariale, per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dell'Assicurato in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Sezione A - Responsabilità Civile dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Che cosa non è assicurato Sezione A- R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

L'Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1. morte, lesioni personali e danni non patrimoniali di qualsiasi natura. La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni derivanti da Atto illecito relativo a rapporti di lavoro;
2. danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei Prestatori di lavoro;
3. atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
4. atti dolosi, indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati e la Società;
5. pericolo di o effettivo inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e danno ambientale in genere; all'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. l'esercizio, da parte degli Assicurati o della Società, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della predetta Società;
7. atti o fatti compiuti nell'ambito di offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, nonché operazioni finalizzate all'emissione, collocamento o negoziazione di azioni, obbligazioni, prodotti e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
8. atti compiuti dai singoli Assicurati nei confronti dei quali sia stata promossa azione di responsabilità da parte della Società, dei creditori sociali, nonché di terzi, ovvero denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), dopo la promozione dell'azione di responsabilità o la presentazione della denuncia.
9. atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della Società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale;
10. omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
11. multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte nonché le spese di giustizia penale;
12. procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;

(segue)



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Sezione A - Responsabilità Civile dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo (segue)	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione A- R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo</p> <ol style="list-style-type: none">13. qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o Atto illecito noto agli Assicurati o alla Contraente e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Assicurazione;14. violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i Prestatori di lavoro;15. l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla Società;16. responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;17. responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;18. frodi a danno della Società;19. qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a disponibilità di fondi di investimento, proprietà immobiliari o mobiliari, beni e/o qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.20. mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componenti elettronica, firmware, software, hardware o errata registrazione, cancellazione dei dati, in seguito ad attacchi cyber o infezione di virus informatici o malware.
Esclusioni Tutela Legale	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione B- Tutela Legale</p> <p>Le garanzie Tutela Legale non sono valide:</p> <ol style="list-style-type: none">a. in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;b. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;c. per fatti dolosi delle persone assicurate;d. per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;e. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;f. nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;g. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;h. per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;i. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
Ulteriori esclusioni specifiche Tutela Legale	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione B- Tutela Legale</p> <p>L'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none">a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>AXA Assistance non si assume il pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none">c. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;d. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale). <p>Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p>
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	<p style="text-align: center;">Per tutte le sezioni di polizza</p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Garanzia Prestazione	Franchigia Scoperto	Limite di indennizzo
Rapporti di Lavoro	-	Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione
Spese di ripristino della reputazione	-	€ 200.000, ⁰⁰ per sinistro / periodo di assicurazione
Spese legali in caso di inquinamento	-	¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione
Difesa penale	-	¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione
Costi di emergenza	-	10% del Massimale di Polizza con il massimo di € 30.000, ⁰⁰ per sinistro / periodo di assicurazione

Sezione B - Tutela Legale

Garanzia Prestazione	Franchigia Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela Legale Light Spese per indagini e procedimenti a carico della Contraente	-	Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 50.000, ⁰⁰)
Tutela Legale Full	-	Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 15.000, ⁰⁰ / € 30.000, ⁰⁰ / € 50.000, ⁰⁰)
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	-	fino ad un massimo di € 2.500, ⁰⁰ per sinistro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	-	entro il limite massimo di € 500, ⁰⁰ per sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p align="center">Sezione A - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze</p> <p>In caso di richiesta di risarcimento, la Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA entro 10 giorni (art. 1913 C.C.). La Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).</p> <p>Se l'Assicurato o la Contraente vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di risarcimento, essi dovranno senza indugio comunicare tali circostanze ad AXA mediante comunicazione scritta, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti Illeciti, date, luoghi, fatti e soggetti coinvolti, nonché una stima della potenziale Perdita. Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA considererà l'eventuale Richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p> <p>Per la Tutela Legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>Per la garanzia Tutela Legale relative alla Sezione Circolazione Stradale in caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni dal realizzarsi della condizione prevista in polizza (mancata accettazione dell'offerta).</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.</p> <p>Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro sia rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo "Gestione del sinistro". In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</p> <p>Il tacito rinnovo sarà subordinato all'invio da parte della Contraente ad AXA, almeno 60 giorni prima della scadenza, di una dichiarazione, resa ai sensi del disposto di cui agli art. 1882 e 1883, con cui comunichi che:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Contraente o l'Assicurato non sia a conoscenza di circostanze da cui possano scaturire Richieste di risarcimento; Non sia stata attuata o non sia stata pianificata alcuna delle operazioni societarie seguenti, né si siano verificati gli eventi di seguito menzionati: <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione, trasformazione, fusione, scissione; - istanza di fallimento o altre procedure concorsuali; - trasferimento di azioni o quote comportanti il mutamento del controllo della Società; - acquisizione/o cessione di ramo d'azienda o di Società Controllate o Collegate o Partecipate; - quotazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati e/o non regolamentati; - riduzione della consistenza del capitale sociale al di sotto del limite legale; - perdite d'esercizio; - aumento o diminuzione di oltre il 20% del fatturato dell'esercizio precedente. <p>L'incompletezza, l'imprecisione o la tardività della Dichiarazione, al pari della sua assenza o comunque della sussistenza di anche uno degli elementi impeditivi di cui ai punti 1 e 2, determineranno la cessazione dell'Assicurazione alla scadenza, senza necessità di disdetta da una delle Parti.</p> <p>In tal caso, qualora la Contraente sia comunque interessata a ricevere una proposta di assicurazione, deve trasmettere ad AXA entro 30 gg dalla scadenza del contratto tutta la documentazione idonea a rivalutare il rischio (questionario aggiornato e sottoscritto).</p> <p>Esaminata la documentazione ricevuta, AXA avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e di provvedere di conseguenza a comunicare un'eventuale nuova offerta.</p>
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e durata dell'assicurazione").
 Come posso disdire la polizza?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.	



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile delle funzioni di amministrazione direzione e controllo dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, possono differire in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!